

TECNICA E SICUREZZA: DUE TRATTI PARADIGMATICI DEL NOSTRO TEMPO E IN CONTINUA EVOLUZIONE. ALCUNI SPUNTI INTRODUTTIVI *

di Giuseppe Laneve**

157

Sommario. 1. Un mondo di *tecnica* e *sicurezza*. – 2. La sicurezza e lo spettro della paura. – 3. La sicurezza presuppone l'*affidarsi*... – 3.1...ma non più al solo Stato. – 4. Una sicurezza attraverso la tecnica e una sicurezza dalla tecnica. – 5. Conclusioni e rinvio.

1. Un mondo di tecnica e sicurezza. Una prima osservazione appare piuttosto scontata e tuttavia rimane di una certa utilità per tratteggiare il giusto contesto. Non serve un occhio particolarmente attento e critico per poter dire che tecnica e sicurezza rappresentano due direttrici paradigmatiche dei nostri tempi. Non certo perché apparse sulla scena nella nostra contemporaneità, quanto per il grado di «occupazione», sempre crescente, delle nostre vite di cui si stanno rendendo protagoniste, finendo, con intensità e modalità diverse, per plasmare la realtà nella quale siamo immersi.

Guardando alla tecnica, ovvero a ciò che è «artificiale» – che come ribadito da Natalino Irti significa non trovato *in rerum natura*, ma «fatto con arte», cioè costruito con umano pensiero e umana volontà e dunque appartenente al mondo dell'umano¹, - essa ha ormai compiuto una precisa transizione, passando dall'essere mero *instrumentum*, di cui l'uomo si è sempre servito per compensare il suo essere un organismo difettoso², ad acquisire lo *status* di un vero e proprio «potere», a diventare rappresentazione del mondo³. Un potere dai tratti connotativi del tutto inediti⁴ e che continua a segnare salti qualitativi del suo essere, non accontentandosi più della creazione di oggetti solidi e statici – per quanto performanti – ma che, grazie agli algoritmi e all'intelligenza artificiale, vira verso quella che è stata definita una «*software-defined*

* *Sottoposto a referaggio.*

** Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Macerata.

¹ Da ultimo in N. Irti, *Sguardi nel sottosuolo*, Milano, 2025, 255.

² M. Ferraris, *La pelle. Che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2025, 126 si chiede: «perché proprio a noi è toccato questo destino tecnologico? Perché siamo difettosi. Le imperfezioni dell'animale umano, così debole, lento, svantaggiato, sono quelle che determinano lo sviluppo della tecnica, della cultura e della società a livello impensabili presso altre forme di vita».

³ P. Costa, F. Pizzolato, *Introduzione*, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), *Sicurezza e tecnologia*, Milano, 2017, VII.

⁴ Ad esempio, la natura privata dei soggetti che di fatto costruiscono e detengono il potere, quelli che J. M. Balkin, *Free Speech is a Triangle*, in *Columbia Law Review*, 118, 7, 2018, 2021, ha chiamato i «governatori degli spazi sociali». Vedi anche L. Violante, *Diritto e potere nell'era digitale. Cybersociety, cybercommunity, cyberstate, cyberspace: tredici tesi*, in *BioLaw Journal*, 1, 2022, 148, ha definito questi soggetti le «compagnie del digitale».

reality)⁵, che (impatta e) ridisegna i profili strutturali dell'essere umano⁶. Una tecnica che ricade incessantemente sull'uomo e sulla società e che «con un effetto di rimbalzo si riflette costantemente indietro foggiano il nostro modo di essere uomini»⁷. Nella discussione svolta durante la prima sessione plenaria del *Chapter* italiano di Icon-S svoltosi a Cagliari, il cui testo è stato recentemente pubblicato, Maria Rosaria Ferrarese ha scritto, non a caso, che «oggi si può parlare di una vera e propria forma di normatività tecnologica che sempre più pervade silenziosamente il nostro mondo»⁸.

Un discorso simile può farsi per la sicurezza: l'intero campo dell'esperienza umana oggi, che sia individuale o associata, analogica o digitale - sì proprio quella forgiata dalla tecnica -, presente o futura, ci «parla», a suo modo, di sicurezza.

I piani abitati dalla sicurezza si sono moltiplicati negli ultimi decenni. Non si può non collocare l'origine di una tale ampliamento nel periodo che ha visto l'affermarsi e il successivo svilupparsi dell'idea stessa dello Stato sociale, con un potere pubblico che, guidato da costituzioni progettate per trasformare le condizioni materiali della società, scopre e si (pre)occupa di dimensioni attinenti al benessere della persona umana sconosciute in epoche precedenti. Il conseguente riconoscimento di diritti di nuova generazione non ha potuto che estendere gli ambiti - individuali ma soprattutto comunitari e sociali - costitutivi del progetto di vita di ciascuno e, come tali, portatori di nuovi bisogni di sicurezza⁹.

Non v'è dubbio, tuttavia, che proprio l'incessante evoluzione tecnologica abbia ulteriormente dilatato i campi di azione della sicurezza, in senso verticale - dal sottosuolo, con il coinvolgimento delle risorse energetiche, al cielo, sino allo spazio -, e in senso orizzontale - la sicurezza dei mari, dei trasporti, del c.d. quinto dominio, il *cyber-spazio*¹⁰, e così via. I moti di senso circolari che così si attivano producono un duplice effetto: per un verso, misurando

⁵ P. Benanti, *La nuova logica del dominio. Potere computazionale, democrazia e condizione umana*, Bari-Roma, 2026, 145, che aggiunge: «di fatto viviamo in un'epoca di trasformazione ontologica radicale, dove la natura stessa della realtà che abitiamo si sta riconfigurando attraverso il software e l'intelligenza artificiale. Non si tratta più semplicemente di utilizzare strumenti tecnologici, ma di abitare un mondo in cui gli oggetti stessi sono diventati *software-defined*- dinamici, mutevoli, capaci di auto-adattamento attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. La transizione dagli oggetti statici agli oggetti *software-defined* rappresenta uno dei cambiamenti più significativi della nostra epoca».

⁶ Cioè sulla percezione della e l'interazione nella realtà, sulla conoscenza, sulla creatività, sull'esperienza, sulla verità ed ancora sull'emotività, sull'affettività, sull'aspirazione. Cfr. A. D'Aloia, *Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica. Lavoro in corso*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2022, in part. 677. Già H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., Torino, 1990, 13 notava (nel «distanto» 1977) che «oggi, in forma di moderna tecnica, la *techné* si è invece trasformata in un illimitato impulso progressivo della sua specie, nella sua impresa più significativa, il cui incessante superarsi e avanzare verso mete sempre più elevate si è tentati di ravvisare come vocazione dell'uomo e il cui traguardo di dominio sulle cose e sull'uomo stesso appare come l'adempimento della sua destinazione». Nel bellissimo libro di L. Perilli, *Coscienza artificiale. Come le macchine pensano e trasformano l'esperienza umana*, Milano, 2025, si sottolinea che «la IA ha una implicazione che nessuna delle svolte che hanno caratterizzato la storia dell'uomo ha mai avuto: rovescia il rapporto tra soggetto e oggetto. Il soggetto diventa passivo, l'oggetto diventa attivo», 25.

⁷ A. Lo Giudice, *L'emergenza permanente e lo Stato di sicurezza nell'era della tecnica*, in *P.A. Persona e Amministrazione*, 2, 2020, 527. Su tutti, cfr. A. Gehlen, *L'uomo nell'era della tecnica* (1957), Roma, 2003.

⁸ M.R. Ferrarese, *Scrittura digitale e normatività tecnologica*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2026, 67. Vedi anche Id., *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Bologna, 2022. Vedi recent. Leone XIV, Magnifica humanitas. *Lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale*, Roma, 2026.

⁹ F. Rosa, *La sicurezza nella Costituzione italiana*, in P. Gambale, N. Lupo, A. Sandulli, M. Serowanec (a cura di), *Sicurezza e democrazia. Bezpieczeństwo i Demokracja. Atti del X Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali*, Torino, 2025, 216.

¹⁰ Per il quale è in corso una vera e propria *race for*, così G. Barozzi Reggiani, *La race for the cyberspace degli Stati e il tema della cybersicurezza: tra sovranità e modelli di governance*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2025, 329 ss.

la sicurezza su terreni nuovi se non addirittura impensabili, ne rafforzano la natura «plurale» – non esiste una sicurezza, ma tante «sicurezze», non esiste un unico soggetto responsabile della sicurezza, ma diversi - e «relazionale» - la sicurezza necessita dell'incontro con altre situazioni affinché ne sia definito il campo semantico¹¹; per un altro, gli stessi significati più tradizionali della sicurezza vengono in qualche modo a risemantizzarsi (basti pensare a come la *cyber*-sicurezza stia riscrivendo i contorni della sicurezza militare e geo-politica).

A questo deve aggiungersi – come corollario – il concomitante fattore culturale, che ha innalzato il tasso di sensibilità e consapevolezza da parte delle persone verso l'esigenza di godere di *standard* di sicurezza in terreni non presi in considerazione nel passato.

Questo ampliamento (a dismisura?) del campo semantico della sicurezza, questa sua onnipresenza – qualcuno ha parlato di «ossessione» della sicurezza¹² o di «ossessione securitaria»¹³ - nelle nostre vite agevola la connotazione politica della stessa che finisce, però, per renderla altamente permeabile a deleterie derive retoriche - non a caso, si è pronti a «sbandierarla» in ogni occasione - che ne scoloriscono i tratti più profondi in favore di riduzionistiche semplificazioni, utili al raggiungimento di un effimero consenso elettorale. Esempio è il caso della «sicurezza pubblica» e della lunga scia di pacchetti-sicurezza messa in campo dal legislatore negli ultimi anni, ispirati alla logica securitaria e per questo aspramente criticati dalla dottrina costituzionalistica e penalistica¹⁴.

In definitiva, guardando a tecnica e sicurezza, ci si trova di fronte a due «sostanze» talmente pervasive della (e pressanti nella) nostra quotidianità, e dunque del nostro tempo, che sembra davvero difficile affrontare un qualsiasi tema o dare vita a un dibattito senza farlo in termini, anche, di tecnica e di sicurezza¹⁵. Entrambe vicendevolmente cercano, interrogano (e rinviando al) l'altra, imprimendo una direzione, financo dando un senso, alla realtà del presente e del nostro futuro¹⁶.

Una cartina di tornasole di quanto si sta dicendo può ritrovarsi all'interno della città, dimensione territoriale nella quale confluiscono, divenendone in qualche modo strutture portanti, la tecnica, o meglio potremmo dire il paradigma *high-tech* che sempre più ispira il modello di *Smart City*¹⁷, e la sicurezza, che proprio nella declinazione «urbana» ha trovato

¹¹ V. Antonelli, *La sicurezza bene plurale*, in P. Gambale, N. Lupo, A. Sandulli, M. Serowanec (a cura di), *Sicurezza e democrazia*, cit., 37; T. F. Giupponi, *Le dimensioni costituzionali della sicurezza*, Bologna, 2010, 8.

¹² T. Greco, *Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito*, in Id. (a cura di), *Dimensioni della sicurezza*, Torino, 2009, 6.

¹³ V. Manes, *L'«ossessione securitaria»*, in *Diritto di difesa*, 24 marzo 2025; A. Morrone, *Rovesciare la Costituzione performativa. «Sicurezza» in cambio della libertà*, Lettera AIC, in *Rivista AIC*, 3 giugno 2025, 3, ne parla come un concetto «vago, indeterminato e polisemico, che si presta a qualsiasi utilizzo»; F. Rosa, *La sicurezza nella Costituzione italiana*, cit., 224.

¹⁴ Ampio è stato il dibattito sviluppatosi: cfr., oltre agli Autori sin qui citati, *ex multis*, L. Risicato, *Dalla Costituzione al Leviatano. La torsione illiberale del Decreto «sicurezza» n. 48/2025*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2025, 471 ss.; G. Balbi, *Il «decreto sicurezza» e il suo contesto. Il sistema penale nel crepuscolo della democrazia*, in *Legislazione Penale*, 3, 2025, 28 ss. Cfr. A. Ceretti, R. Cornelli, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, Milano, 2018.

¹⁵ T. Greco, *op. cit.*, 2, secondo il quale la centralità della questione sicurezza «non sta solamente condizionando (talvolta, monopolizzando) le agende dei governi, gli ordini del giorno dei Parlamenti e le scelte delle amministrazioni locali, ma sta investendo i fondamenti stessi della vita civile: molti fatti quotidiani, piccoli e grandi, ci dicono che la ristrutturazione delle categorie politiche e giuridiche sulle quali le democrazie costituzionali si sono affermate e consolidate lungo tutto il Novecento sta investendo al contempo le abitudini e le pratiche quotidiane degli individui e delle famiglie».

¹⁶ Cfr. L. Casini, *Il futuro dello Stato (digitale)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2, 2024, 433 ss.

¹⁷ Se si vuole, cfr. C. Acocella, G. Laneve, *Città intelligenti e diritti: nuove prospettive di consumo nel prisma della socialità*, in *P.A. Persona e Amministrazione*, 2, 2021, 105 ss.

nuove prospettive e inedite narrazioni¹⁸. Non a caso, la c.d. «urbanizzazione dei diritti» rende proprio la città un luogo altrettanto paradigmatico di questi tempi¹⁹.

2. La sicurezza e lo spettro della paura. La sicurezza, e veniamo al secondo profilo che si vuole evidenziare, è ontologicamente collegata a quel sentimento che connota in profondità l'organismo vivente – e dunque l'uomo – cioè la paura²⁰. È su questa, o meglio sulla necessità di farle fronte, in qualche modo di lenirla, una volta che si è passati dalla dimensione trascendente, quella animata da una prospettiva di eternità nella quale vigeva il tempo di Dio, a quella mondana, secolarizzata, del tempo dell'uomo²¹, che «si fonda quella che è probabilmente la più grande invenzione degli umani, ossia la politica»²². Come detto dal sociologo Lars Koch, «con la morte non più superata religiosamente nella sua finalità è sorta (...) una zona di non familiarità codificata in modo nuovo, da cui può scaturire una immensa insicurezza»²³. Numerosi interpreti hanno individuato nella «politicizzazione della paura» la vera e propria «scena inaugurale» del progetto moderno²⁴. È ampiamente noto, infatti, che esattamente attorno alla paura e alla sicurezza si sono radicate le stesse ragioni fondative dello Stato moderno, individuato a partire da Thomas Hobbes come quel soggetto collettivo, terzo e posto «al di sopra», il quale, in forza di un trasferimento di poteri, diviene l'unico in grado di superare uno stato di natura del disordine: come sintetizzato da Carl Schmitt, «punto di partenza della costruzione dello Stato è in Hobbes la paura dello stato di natura, scopo e punto terminale è la sicurezza della condizione civile e statutale»²⁵.

¹⁸ In tema, cfr., tra i più recenti, A. M. Liscio, *Una nuova stagione per la sicurezza urbana: tra sfide dell'Intelligenza Artificiale e «Welfare» di comunità* in *Diritto e processo amministrativo*, 2, 2025, 439 ss.; E. Boscolo, *La città plurale e segmentata: servizi di urbanità e sicurezza urbana*, in *Diritto Pubblico*, 1, 2025, 119 ss.; A. Algostino, *Sicurezza urbana e conflitto. L'ostracismo sociale e politico della città neoliberalista e la città futura della Costituzione*, ivi, 2, 2024, 261 ss.; G. Mobilio, *Le difficili strade della sicurezza urbana: riflessioni su un concetto giuridico sfuggente*, ivi, 3, 2022, 881 ss.; P. Vipiana (a cura di), *La sicurezza urbana: attuazioni e prospettive: la situazione in Italia a confronto con le esperienze francese e spagnola*, Torino, 2024; G. Bergonzini, *Sicurezza della città, tecnologie digitali e intelligenza artificiale: tra regole europee, garanzie costituzionali e autonomia locale*, in *federalismi.it*, 25, 2024, 1 ss.; R. Ursi, *La sicurezza nelle città: dallo spazio difendibile a «Tecnopolis»*, in *Munus*, 2, 2024, 575 ss.; S. Padovano, *La sicurezza urbana: da concetto equivoco a inganno*, Milano, 2021; A. Pajno (a cura di), *La sicurezza urbana*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2010.

¹⁹ *Ex multis*, cfr. J.B. Auby, *Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville*, Parigi, 2013. Vedi recent. G. Demuro, *La città e la forma della democrazia*, in *Diritto pubblico*, 1, 2025, 181 ss.

²⁰ M. Ferraris, *La pelle*, cit., 58.

²¹ A. Lo Giudice, *op. cit.*, 525-6.

²² *Ivi*.

²³ L. Koch, *Epistemologie der Angst*, in Id. (hrsg.), *Angst. Ein interdisziplinäres Handbuch*, Stuttgart-Weimar, 2013, 5 ss.

²⁴ Così L. Scuccimarra, *Semantiche della paura. Un itinerario storico-concettuale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 1, 2019, 25, cui si rinvia per l'ampia bibliografia ivi richiamata. Secondo M.L. Lanzillo, *Lo stato della sicurezza. Costituzione e trasformazione di un concetto politico*, in *Ragion Pratica*, 1, 2018, 14 «la fuga dalla morte continuamente minacciata nello stato di natura e la ricerca della sicurezza diventano la molla per la creazione dello Stato e delle sue istituzioni, ed è per questo che per Hobbes compito supremo del potere sovrano è la difesa e la protezione dello Stato stesso, dal momento che l'unica volontà, identica per ognuno dei contraenti, che si esprime nel patto è una volontà «dell'ordine e della sicurezza». Insomma, la sicurezza è preconditione dell'associazione stessa: è questa una delle radici che andranno a costituire il moderno concetto politico di sicurezza». Vedi anche C. Ginzburg, *Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano, 2015.

²⁵ C. Schmitt, *Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un simbolo politico*, in Id., *Scritti su Thomas Hobbes*, a cura di C. Galli, Milano, 1986, 82. Secondo G. Duso, *Il Contratto sociale nella filosofia politica moderna*, Bologna, 1987, 25, la volontà «che si esprime nel patto» non è – in fondo – che la volontà «dell'ordine e della sicurezza». Non è minimamente pensabile in questa sede richiamare la sterminata letteratura in tema: cfr. almeno T. Greco, *op. cit.*, *passim*; L. Milazzo, *Dall'infelicità all'insicurezza. Etica classica e potere moderno*, in T. Greco (a cura di), *op. cit.*, 41 ss. Allo stato si richiede più che di perseguire il bene, di evitare che dilaghi il male, così S. Natoli, *Politica e virtù*, in S. Natoli, F. Pizzolato (a cura di), *La politica e la virtù*, Roma, 1999, 12-13. Sul

Se, pertanto, è l'istituzione dell'ente collettivo, grazie alla rappresentazione del sovrano, a rendere sicuri gli individui²⁶, ecco che nasce nella tradizione quella sorta di sovrapposizione tra stato e sicurezza che, quindi, come è stato detto, in un certo senso *simul stabunt simul cadent*²⁷.

La storica britannica Joanna Bourke ha scritto che «la storia è satura di emozioni e la paura è forse la più persistente di esse»²⁸, testimoniando come ci si trovi di fronte a un elemento costitutivo dell'essere umano, che la conosce da sempre e la «pratica» quasi strutturalmente nel dispiegarsi dei suoi processi di sopravvivenza e di evoluzione. Il bisogno di sicurezza, dunque, si radica nelle più intime paure dell'essere umano e qui si alimenta. La sicurezza, è stato detto con efficacia, «è fin dal principio insicurezza»²⁹.

Il concetto stesso di paura, e di conseguenza quello di sicurezza, sono altamente mutevoli e fortemente ancorati ai differenti contesti culturali, sociali e politici in cui prendono di volta in volta la loro forma, che peraltro è multidimensionale³⁰.

Gli studi sociologici più autorevoli – mi riferisco in particolare a Ulrich Beck – hanno distinto le diverse sorgenti della paura sottolineando, in particolare, come nell'epoca contemporanea se ne sia aggiunta una nuova, quella delle c.d. «insicurezze fabbricate», che si distinguono dalle minacce – che sono quelle che giungono dall'esterno, vedi le sciagure naturali – così come dai rischi, ovvero quelle incertezze specificamente misurabili, cioè determinabili con precisione statistica in base al calcolo delle probabilità e persino ammortizzabili mediante un'assicurazione e un risarcimento in denaro. Le insicurezze fabbricate, invece, sono quelle che dipendono direttamente da decisioni umane, e quindi in qualche modo «immanenti alla società», e proprio per questo «esternalizzabili, imposte a livello collettivo e (...) inevitabili a livello individuale: la loro percezione rompe con il passato, rompe con i rischi sperimentati e con le routine istituzionalizzate; sono incalcolabili, incontrollabili e, in ultima analisi, non sono più (privatamente) assicurabili (si pensi, ad esempio, al mutamento climatico)»³¹.

La paura abita le democrazie e non di rado, soprattutto negli ultimi anni, si trasforma in una sostanza simile ma distinta, l'angoscia che, come ci ha detto Byung-Chul Han, proprio contrariamente a quanto accade con la paura, è «priva di oggetto», ma «investe l'essere nel mondo in quanto tale»³². Paura e sicurezza sono sempre la rappresentazione emotiva, e laddove possibile razionale, di un tempo che ancora non è, sono sempre una nostra, cioè di ciascuno, personalissima, proiezione nel futuro³³, che può essere molto al di là da venire, oppure imminente, questione anche di soli pochi secondi. D'altronde, nel Suo volume dal

tema, cfr. recent. G. Tropea, *Il trono inciso: il Leviatano e il segreto artificio del potere*, in *Diritto pubblico*, 1, 2026, 155 ss.

²⁶ F. Pizzolato, *Il costituzionalismo alla prova della tecnica: libertà, uguaglianza e tecnica*, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), *Sicurezza e tecnologia*, cit., 21, nota 23.

²⁷ P. Costa, *La sicurezza dello Stato e della sua costituzione*, in G. Cocco (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, Milano, 2012, 12. Vedi O. Chessa, *Dentro il Leviatano. Stato, sovranità e rappresentanza*, Milano, 2019. Secondo G. Tropea, *op. cit.*, 166, l'indagine di H. Bredekamp, *Leviathan. Body politic as visual strategy in the work of Thomas Hobbes*, Berlin/Boston, 2020, rivela che «il frontespizio del Leviatano è molto più di un apparato illustrativo: esso plasma il significato stesso dell'opera, visualizzando la tensione fra individualità e corpo collettivo, natura e artificio, paura e ordine».

²⁸ J. Bourke, *Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History*, in *History Workshop Journal*, 1, 2003, 129.

²⁹ M. Durante, *Sicurezza e fiducia nell'età della tecnologia*, in *Filosofia politica*, 3, 2015, 440.

³⁰ Per una ricostruzione storica delle diverse forme di paura affermatesi e consolidatesi nel corso dei secoli, J. Bourke, *Paura. Una storia culturale* (2005), Roma-Bari, 2007. Vedi anche J. Delumeau, *La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII)*, Torino, 1978; G. Silei, *Le radici dell'incertezza. Storia della paura tra Otto e Novecento*, Manduria-Bari-Roma, 2008; L. Salvadori, R. Rumiat, *Nuovi rischi, vecchie paure*, Bologna, 2005.

³¹ U. Beck, *La società mondiale del rischio e le insicurezze fabbricate*, in *Iride*, 3, 2008, 512-3.

³² B.C. Han, *Contro la società dell'angoscia. Speranza e rivoluzione*, trad. it. Torino, 2025, 86.

³³ M.L. Lanzillo, *op. cit.*, 10.

titolo piuttosto evocativo, *La monarchia della paura*, Martha Nussbaum riprende la definizione aristotelica di paura, quella di «dolore prodotto dalla prospettiva di un male imminente, combinato con la sensazione di non essere in grado di evitarlo»³⁴.

Insomma, il bisogno di sicurezza, o meglio si dovrebbe dire i bisogni di sicurezze, sono un impasto articolato, complesso e altamente cangiante, nel quale gioca un ruolo decisivo l'ingrediente psico-emotivo che rivela quel lato, presente ma spesso oscuro, della sicurezza rappresentato dalla percezione personale di (in)sicurezza³⁵. Non a caso lo stesso Giudice costituzionale si è mostrato attento nel prendere in considerazione quei fattori – nell'ipotesi relativa alla commissione di alcuni tipi di reato – che sono «tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni dei consociati relative ai propri spostamenti»³⁶. La feconda collaborazione tra studi di psicologia (cognitiva e sociale), sociologia e comunicazione ci dice che quando entra in gioco il piano emotivo delle sensazioni, delle percezioni, le tecniche di condizionamento, e dunque la rappresentazione anche di realtà fittizie, trovano un terreno più fertile³⁷, come dimostra la comunicazione politica soprattutto degli ultimi decenni che proprio sull'efficacia di queste tecniche ha costruito il consenso³⁸. Agire sul piano delle emozioni, e dunque sulla paura, ha il grande vantaggio di semplificare il linguaggio – e il senso stesso – della comunicazione nonché di anestetizzare le dimensioni cognitive e problematizzanti. D'altronde, secondo quanto prefigurato da Zygmunt Bauman all'inizio di questo Secolo, se «sembra che gli individui non possano far molto, singolarmente o collettivamente, per contrastare, e tanto meno sconfiggere, le minacce alla sicurezza della loro condizione sociale o alla certezza delle loro prospettive future» perché «non sanno dove

³⁴ M. Nussbaum, *La monarchia della paura. Considerazioni sulla crisi della politica attuale* (2018), Bologna, 2020, 34-35. Si veda anche C.R. Sunstein, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione* (2005), a cura di U. Izzo, Bologna 2010.

³⁵ V. Antonelli, *La sicurezza bene plurale*, cit., 29; M. Dogliani, *Il volto costituzionale della sicurezza*, in G. Cocco (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, cit., 1, ricorda che in senso soggettivo il termine sicurezza mantiene il significato proprio della lingua latina di «tranquillità, serenità, non paura», riferendosi, dunque, alla percezione di una condizione nella quale è ragionevole attendersi – a causa della presenza di certe condizioni, naturali o artificiali – «che non si verificherà l'evento indesiderato». Sul rischio che l'aumento della sicurezza percepita possa intensificare il «bisogno di pena carceraria», cfr. V. Manes, *Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 2025, 701 ss. In tema cfr. J. Curbet, *Insicurezza. Giustizia e ordine pubblico tra paure e pericoli*, Roma, 2008.

³⁶ Corte cost., sent. n. 171 del 2025, p. 8.2 del Cons. dir., in riferimento alla fattispecie criminosa del furto con strappo, la cui condotta «in quanto diretta a strappare di mano o di dosso un oggetto che sta a diretto contatto con la persona», «costituisce una intrusione nella sfera personale inviolabile di quest'ultima, intrusione violenta che non si presta a significative gradazioni sul piano dell'offensività», anche perché «la violenza è necessariamente percepita dalla vittima» (corsivo nostro). Si vedano anche i riferimenti nella sentenza n. 47 del 2024.

³⁷ M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni* (2001), Bologna, 2004; Id., *Emozioni politiche* (2013), Bologna, 2014; Id., *Rabbia e perdono: la generosità come giustizia*, Bologna, 2017; A.O. Hirschman, *Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo* (1977), Milano, 1979; Ch. Lasch, *La cultura del narcisismo. L'individuo in fuga dal sociale in un'età di disillusioni collettive* (1979), Milano, 1979. L'esempio della suggestione può essere utile in tal senso, soprattutto se intesa come «un influsso reale che conduce alla accettazione di un elemento conoscitivo, non in base all'esame della sua esattezza o del suo fondamento, ma in conseguenza dell'impressione prodotta dalla forma o dalla maniera con la quale è stato trasmesso», così W. Pöhl, *Pie Suggestion – Wesen und Grundformen*, Munchen, trad. it. *La suggestione*, Roma, 1960, 21.

³⁸ Vedi in tema D. Garner, *Risk: the Science and Politics of Fear*, London, 2008. Si è fatto notare che «la distinzione tra «insicurezza oggettiva» e «soggettiva» è diventata il *passpartout* per continuare a parlare di sicurezza anche in assenza di un pericolo imminente. Questo riaggiustamento, dalla realtà alla sua percezione, è stato così plebiscitario nel discorso pubblico da portare a una ridenominazione dell'oggetto, presto diventato la «domanda di sicurezza», il «bisogno di sicurezza» con il suo immediato corollario «la gente chiede più sicurezza», così M. Maneri, *Si fa presto a dire «sicurezza». Analisi di un oggetto culturale*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2, 2013, 292.

dimorino tali minacce», potendo «solo supporre che si trovino ben oltre la portata delle capacità individuali (...)», allora «le minacce alla sicurezza personale, reali o presunte, hanno il vantaggio di essere materiali, visibili e tangibili [...] tali minacce si possono affrontare e forse anche neutralizzare»³⁹.

All'esito di questa ricostruzione, breve e approssimativa, del legame tra sicurezza e paura, viene da chiedersi se (ed eventualmente come) l'utilizzo della tecnica per esigenze di sicurezza incida su questo legame o se addirittura possa arrivare a reciderlo. Domanda che non vuole essere più astratta di quanto possa apparire se solo si considera che la tecnica, soprattutto quella più evoluta che oggi pratichiamo e sperimentiamo, secondo alcune valide teorizzazioni, non proverebbe emozioni né passioni, e quindi neanche paura⁴⁰. L'ipotetica freddezza sensoriale ed emotiva della tecnica agevola la costruzione di un adeguato sistema di sicurezza, oppure per questo fine, oltre alle super performances, in termini di calcolo, precisione e misurazione, è necessario un *quid pluris* che abiti proprio il terreno delle emozioni e delle passioni?

3. La sicurezza presuppone l'affidarsi... Il terzo e ultimo profilo, strettamente connesso a quanto si è appena detto, vuole evidenziare la circostanza per cui la sicurezza è tradizionalmente qualcosa oggetto di affidamento. A parte alcune soluzioni di «sicurezza privata» piuttosto approssimative, i tanti bisogni di sicurezza, per potere essere soddisfatti, presuppongono la creazione di sistemi artificiali, ovvero le istituzioni, cui affidare la gestione e la responsabilità della sicurezza. Lo Stato, certo, ma non più solo lo Stato – ne è trascorso di tempo dal Leviatano – perché non più unico soggetto sufficiente a (e capace di) coprire una superficie, quella «delle sicurezze», dai contorni sempre mobili e cangianti⁴¹. Guardando al dettato costituzionale, lo Stato è oggi responsabile della «sicurezza dello Stato», interesse essenziale e primario, funzionale alla salvaguardia della esistenza stessa dello Stato e tale da giustificare il segreto di Stato⁴²; della «sicurezza» (insieme all' «ordine pubblico») *ex* art. 117, comma 2, lett. h) che, riprendendo anche le possibili limitazioni ai diritti di libertà della Prima Parte (artt. 16, 17, 18, 41 Cost.), in qualche modo può ancora sintetizzarsi come quell' «ordinato vivere civile» individuato dalla Corte costituzionale sin dalle sue primissime pronunce⁴³; ed è altresì responsabile della sicurezza «pubblica» – che legittima il potere sostitutivo nei confronti degli altri enti costitutivi della Repubblica (ex art. 120, comma 2 Cost.) – e «nazionale», in ragione della quale può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale (art. 126, comma 1, Cost.), entrambi riconducibili all'indivisibilità della Repubblica *ex* art. 5 Cost.⁴⁴.

³⁹ Z. Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, trad. it., Milano, 2000, 55-6. Poco prima l' A. chiariva che «Dobbiamo avere qualcosa di cui preoccuparci, e non una cosa di qualsiasi genere, ma una cosa precisa, tangibile: qualcosa da poter almeno immaginare alla nostra portata e sotto il nostro controllo, qualcosa «sulla quale poter intervenire», *ivi*, 51.

⁴⁰ M. Ferraris, *La pelle*, cit., in part. 57 ss.

⁴¹ V. Antonelli, *op. cit.*, p. 37; T. F. Giupponi, *Le dimensioni costituzionali della sicurezza*, cit., 8.

⁴² Secondo quanto detto dalla Corte nella ben nota sent. n. 86 del 1977 che ha dato poi vita a un vero e proprio filone della giurisprudenza costituzionale, sul quale, se si vuole, si rinvia a G. Laneve, *Potere politico e potere giurisdizionale nel prisma della giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione*, Bari, 2022, in part. 374 ss.

⁴³ Corte cost., sent. n. 2 del 1956. Vedi M. Ruotolo, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Napoli, 2012.

⁴⁴ Vedi in tema G. Pistorio, *La sicurezza giuridica. Profili attuali di un problema antico*, Napoli, 2022, 152, che chiarisce come «sono dunque legate all'esigenza di garantire coesione politica e costituzionale le ragioni di 'sicurezza nazionale' che, ai sensi dell'art. 126 Cost., possono essere causa dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta». Cfr. anche A. Cervo, *La metamorfosi dell'ordine pubblico nell'esperienza costituzionale italiana*, Napoli, 2023.

3.1 ...ma non più al solo Stato. Allo Stato, ancora necessario ma non più sufficiente, si affiancano ulteriori livelli di governo. Alcuni rimasti a lungo estranei alla tutela della sicurezza, si pensi a quello comunale, con i poteri di ordinanza riconosciuti ai Sindaci⁴⁵, nell'ambito della già richiamata «sicurezza urbana»⁴⁶. Altri che, pur trovando alcuni riconoscimenti nel dettato costituzionale riformato nel 2001, vedono ampliarsi il loro terreno di influenza: le regioni, infatti, oltre ad essere chiamate ad occuparsi, in una logica di competenza concorrente con lo Stato, di «sicurezza del lavoro» (art. 117, comma 3), hanno via via conquistato, secondo quanto evidenziato sin da subito da autorevole e attenta dottrina⁴⁷, un proprio spazio all'interno di un'accezione più ampia della stessa sicurezza. Più recentemente, lo stesso Giudice costituzionale pare aver spinto le regioni proprio in quell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico – tradizionalmente inteso appannaggio esclusivo del potere statale – atteso che in esso, oltre al piano della prevenzione e della repressione dei reati, che deve mantenersi di riserva statale (c.d. «sicurezza primaria»), è possibile ravvisare un piano ulteriore e diverso, quello che attiene alla «vivibilità» dei territori e che incrocia una pluralità dimensionale e una integrazione di interventi – di tipo sociale, educativo, assistenziale, lavorativo, inclusivo, etc. – (c.d. «sicurezza secondaria o integrata») sulle quali le regioni possono (e forse devono) agire⁴⁸.

Altri livelli, ancora, questa volta operanti su scala sovranazionale, si aggiungono, soprattutto laddove è necessario fronteggiare uno «spazio-movimento»⁴⁹, ovvero un luogo polimorfo, privo di *geographic boundaries*, animato dalla circolazione di dati e dove un ruolo di peso lo giocano anche soggetti privati, come il *cyberspazio*, rispetto al quale non è pensabile una mera sommatoria di singole (e isolate) sovranità statali, occorrendo invero strategie e regolamentazioni che – non azzerando le prime⁵⁰ – siano condivise, integrate e – per quanto

⁴⁵ In tema cfr. E. Raffiotta, *Sulle funzioni del Sindaco in materia di «sicurezza urbana»: tra istanze locali e competenze statali*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 15 ottobre 2013; Id., *Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative*, Bologna, 2019.

⁴⁶ F. Rosa, *op. cit.*, 221 ss. In tema, cfr. G. Mobilio, *Le difficili strade della sicurezza urbana: riflessioni su un concetto giuridico sfuggente*, in *Diritto Pubblico*, 3, 2022, 881 ss.

⁴⁷ Il riferimento è a B. Caravita, *Sicurezza e sicurezze nelle politiche regionali*, in *federalismi.it*, n. 25, 2004, 3, per il quale «se è vero che prima della riforma del Tit. V non v'erano dubbi in ordine alla titolarità esclusiva statale delle competenze legislative e amministrative in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica (quanto meno nell'accezione più ristretta), è anche vero che le Regioni erano comunque titolari di alcune funzioni in materia di sicurezza o perché delegate dallo Stato, o perché strettamente connesse con funzioni di cui erano già titolari, o perché il d.lgs. 112 aveva riservato allo Stato la sola competenza in materia di standard minimi, riconoscendo implicitamente una competenza regionale nella definizione di *standard* ulteriori».

⁴⁸ Vedi Corte cost., sent. n. 285 del 2019, su cui cfr. G. Famiglietti, *Il patrocinio legale a spese della Regione nel quadro del «magnetismo securitario» (a partire da Corte cost. n. 285 del 2019)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2, 2020, 166 ss., ripresa poi da Corte cost., n. 177 del 2020, n. 236 del 2020 e n. 161 e 176 del 2021. Per alcune note a commento sul punto, cfr. E. Gianfrancesco, *Il controllo di vicinato veneto sotto la scure della Corte costituzionale. Ampiezza e limiti della materia di competenza legislativa esclusiva statale «ordine pubblico e sicurezza»*, in *Giurisprudenza costituzionale* 6, 2020, 2793 ss.; V. Sciarabba, «Neighbourhood Watch» o «Neighbourhood Support»? *La dichiarazione d'incostituzionalità della legge veneta sul controllo di vicinato e le strade percorribili in futuro*, in *Consulta Online*, II, 2021, 467 ss.; G. Di Cosimo, *Le Regioni fra sicurezza primaria e sicurezza secondaria*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 5, 2021, 2192 ss. Si veda anche M. Pietrangeli, *La dimensione plurale della cybersicurezza: da potere invisibile a processo collaborativo*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2024, in part. 19.

⁴⁹ L'espressione è stata coniata, ben oltre vent'anni fa, da A.C. Amato Mangiameli, *Diritto e Cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Torino, 2000, 7.

⁵⁰ Si vedano le riflessioni di G. Barozzi Reggiani, *op. cit.*, in part. 345-351; T. F. Giupponi, *Il governo nazionale della cybersicurezza*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2024, 277 ss. Secondo E. Sorrentino, A. F. Spagnuolo, *Cybersecurity e sovranità digitale nella protezione dei dati personali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2024, 697, «la cybersecurity diviene condizione di possibilità per l'esercizio di una sovranità che, lungi, dal rimanere ancorata a confini geografici, si proietta nella dimensione digitale, rendendosi garante dell'autodeterminazione informativa dei singoli e della comunità».

possibile – comuni⁵¹. Per di più se la salvaguardia della sicurezza di un siffatto spazio – in ragione della ormai raggiunta dipendenza di ogni attività umana dalla connessione digitale – assurge a condizione prioritaria di ogni discorso sulla sicurezza⁵².

L'essere un qualcosa fatto oggetto di affidamento presuppone, a sua volta, che ci sia fiducia nel sistema e nei soggetti «affidatari». Anzi, l'affidamento stesso è un atto, relazionale, di fiducia⁵³, che non comporta la neutralizzazione del rischio, quanto una gestione dello stesso attraverso la sua ripartizione tra soggetti, meccanismi e tempi differenti⁵⁴.

L'ingresso della tecnica, soprattutto quest'ultima tecnica, che sempre più diviene il nuovo soggetto affidatario della sicurezza, ridisegna i termini di questa fiducia, non fosse altro perché il potere pubblico, democraticamente legittimato e controllabile, tradizionalmente investito della delega (alla sicurezza) ora è tenuto, nella migliore delle ipotesi, a condividere questa delega con i soggetti privati che detengono le piattaforme definendone le logiche di funzionamento e fruizione⁵⁵. Si torna al macro-tema dei rapporti tra potere pubblico e poteri privati nel perseguimento di finalità, come la sicurezza, che sono di interesse generale e che, come tali, non possono che vedere con sospetto ogni forma di mercificazione e di privatizzazione⁵⁶.

4. Una sicurezza attraverso la tecnica e una sicurezza dalla tecnica. Le considerazioni sin qui portate possono sintetizzarsi, nell'ambito delle complesse dinamiche relazionali tra sicurezza e tecnica, e dunque nella consapevolezza di tante altre possibilità semantiche configurabili, nella duplice esigenza di una sicurezza «attraverso» la tecnica e di una sicurezza «dalla» tecnica.

All'interno di questi quadranti mi paiono inseribili i contributi che qui si presentano.

A partire da quello di Rosanna Fattibene che, di fronte a una tecnologia la cui invasività giunge fino agli strati più profondi della mente, pone l'attenzione sull'urgenza di perimetrare e difendere uno spazio di sicurezza «del pensiero»⁵⁷, vitale per l'individuo ma altresì per la tenuta del sistema democratico⁵⁸.

L'integrità neurocognitiva della persona, in questa prospettiva, diviene terreno di rilancio per ulteriori riflessioni, certamente multidisciplinari, ma che pongono il diritto in prima linea, giacché i beni coinvolti sono quelli della coscienza, della volontà e dell'identità personale.

Anche quello di Chiara Doria si colloca nella stessa direttrice, quella della sicurezza della persona a tutto tondo, e dunque nella duplice costitutiva dimensione, individuale e sociale,

⁵¹ Cfr. R. Ursi (a cura di), *La sicurezza nel cyberspazio*, Milano, 2023.

⁵² Cfr. E. Longo, *Il diritto costituzionale e la cybersicurezza. Analisi di un volto nuovo del potere*, in *Rassegna parlamentare*, 2, 2024, 313 ss. (in part. 314); M. Pietrangelo, *op. cit.*; B. Farrand, H. Carrapico, A. Turobov, *The New Geopolitics of EU Cybersecurity: Security, Economy and Sovereignty*, in *International Affairs*, 6, 2024, 2379 ss. Vedi anche M. Macchia, G. Sferazzo, *Sicurezza e rischio tecnologico. La funzione di cybersecurity*, in *Diritto amministrativo*, 1, 2025, 109. Vedi ancora B. Caravita, *op. cit.*

⁵³ Cfr., in una prospettiva più ampia, T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, 2021.

⁵⁴ M. Durante, *op. cit.*, 448.

⁵⁵ M. L. Lanzillo, *op. cit.*, 15.

⁵⁶ Vale sempre il riferimento a G. Lombardi, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970. Vedi anche F. Pizzolato, *Mercato e politiche della sicurezza nell'ordinamento dello stato moderno*, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), *Sicurezza, stato e mercato*, Milano, 2015, in part. 28 ss. In una prospettiva più ampia, cfr. Leone XIV, *op. cit.*, 103: «quando un potere di tale portata si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico, e cresce il rischio di uno sviluppo distorto che genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e diseguaglianze».

⁵⁷ Se si vuole, del punto ne ho parlato, con riferimento alla centralità del sistema di istruzione, da ultimo in G. Laneve, *La scuola nella sua cornice costituzionale: un baluardo nella definizione della postura al cospetto del potere (ora anche quello tecnologico)*, in *PasSaggi Costituzionali*, 2, 2025, 39 ss.

⁵⁸ Cfr. recent. C. Pinelli, *Crisi della democrazia costituzionale come deficit cognitivo*, in *Diritto pubblico*, 3, 2025, 767 ss.

percorsa da un'angolatura particolare, quella del diritto alla disconnessione da parte del lavoratore⁵⁹, individuato, certo, come limite al potere datoriale, ma altresì come strumento di garanzia della sfera privata e di quella all'effettiva partecipazione alla vita sociale del lavoratore⁶⁰. L'iperconnessione, venuta alla ribalta a seguito dello sviluppo delle potenzialità salvifiche della tecnologia, sperimentate durante il periodo pandemico⁶¹, è una condizione esistenziale che, peraltro, oltre a superare la necessaria distinguibilità tra tempo del lavoro e quello del «non lavoro», pare condurre verso la sostituzione della «relazione» con l'avere dei «contatti»⁶².

Per chiudere, il contributo di Giorgio Cataldo, muovendo da una condizione di vulnerabilità strutturale del nostro Stato, condizione dovuta a un complesso incrocio di fattori di ordine politico e culturale, ma altresì geo-morfologico, affronta il delicato e strategico tema della «sicurezza energetica». Nel suo porsi quale sistema, cioè un insieme di strutture, misure e perché no strumenti tecnologici, volto a garantire l'accesso, stabile e adeguato a quella sostanza multiforme che si pone quale presupposto per l'esercizio della quasi totalità delle libertà costituzionali, qual è l'energia⁶³, questa declinazione della sicurezza assurge, a maggior ragione nel contesto geopolitico di questi tempi, a divenire un fattore decisivo per la continuità, o addirittura per la sopravvivenza stessa della vita sociale, economica e democratica degli ordinamenti.

5. Conclusioni e rinvio. Tutti i lavori, nelle premesse di partenza, nelle tesi esposte e nelle argomentazioni sviluppate contribuiscono a recuperare, finendo quasi con l'esaltare, quella connotazione «sociale» del concetto di sicurezza che conferma ancora una volta quanto il vero piano della riflessione, vieppiù in un'epoca di grandi trasformazioni dovute alla tecnica, sia non già quello di un ipotetico, individualistico e «rinchiuso in se stesso, diritto alla sicurezza», bensì quello già svelato, ma che necessita appunto di essere ribadito, della «sicurezza dei diritti»⁶⁴. Una sicurezza non solo «da», ma soprattutto una sicurezza «di»⁶⁵.

A tal proposito, è di un certo interesse un recente lavoro dello storico Peter Roady che ha indagato e ricostruito le origini del concetto di sicurezza nazionale negli Stati Uniti e l'evoluzione che lo stesso ha attraversato nel corso del secolo scorso. Definito come la locuzione «più potente» della storia politica americana⁶⁶, il concetto scoprì una prima significazione «sociale» appunto grazie alla campagna presidenziale del 1932 del candidato Franklin Delano Roosevelt il quale, all'interno del contesto della Grande depressione, impostando il proprio programma attorno all'idea di ridare al popolo americano un senso di

⁵⁹ In tema, cfr. M. Altimari, *L'effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2021, 65 ss.; I. Zoppoli, *Il diritto alla disconnessione nella prospettiva europea: una road map per le parti sociali*, in *federalismi.it*, 1, 2023, 292 ss.; A. Rosanò, *Preparare lo scudo: considerazioni su intelligenza artificiale e diritto alla disconnessione a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1689*, in *Media Laws*, 2, 2024, 78 ss.; A. Gabriele, *Il diritto alla disconnessione e il tempo per la cura: la dimensione multilevel e le prospettive di tutela*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 3, 2023, 713 ss.; M. Biasi, *Individuale e collettivo nel diritto alla disconnessione: spunti comparatistici*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2, 2022, 400 ss.

⁶⁰ Cfr. P. Passaglia, *Nuove tecnologie ed emergenza di nuove forme di esclusione sociale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2025, 9 ss.

⁶¹ Se si vuole, in tema, cfr. G. Laneve, *In attesa del ritorno nelle scuole: riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3, 2020, 410 ss.

⁶² B.C. Han, *op. cit.*, 19.

⁶³ Cfr. G. Cataldo, *La tutela sociale dei bisogni energetici nel tracciato costituzionale sul contrasto alla povertà*, in *Rivista AIC*, 4, 2025, in part. 563 ss.

⁶⁴ *Ex multis*, cfr. A. Baratta, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti*, in *Democrazia e diritto*, 1, 2000, 26 ss.

⁶⁵ T. Greco, *Sicurezza/insicurezza*, cit., 33.

⁶⁶ P. Roady, *The Contest over National Security- FDR, Conservatives, and the Struggle to Claim the Most Powerful Phrase in America Politics*, Cambridge, 2024, 125.

sicurezza che fosse innanzitutto «economica» e «sociale», diede una connotazione prettamente domestica del concetto di sicurezza nazionale: questa, infatti, doveva intendersi principalmente come «benessere» e «prosperità», condizioni essenziali per la stabilità democratica, andando a sfidare, sin da allora, le concezioni tradizionali che relegavano l'idea di sicurezza nel dominio militare⁶⁷.

Abstract. L'articolo, breve e introduttivo di altri lavori in tema di sicurezza nell'età della tecnica, si limita a tracciare alcune coordinate del quadro nel quale questi due ambiti si muovono. Partendo dal constatare come si tratti di due temi centrali del nostro tempo, entrambi capaci reciprocamente di semantizzarsi, il lavoro evidenzia due profili tradizionali della sicurezza che, a seguito della evoluzione continua della tecnica, possono aprirsi a nuovi orizzonti: il fatto che il bisogno di sicurezza è sempre legato alla dimensione della paura e che parlare di sicurezza comporti sempre un affidarsi a qualcuno e a qualcosa. Muovendo dalla prospettiva che predilige la sicurezza dei diritti (piuttosto che il diritto alla sicurezza), il contributo, in linea peraltro con quanto fatto dai tre lavori presentati, pone in evidenza la centralità della dimensione sociale della sicurezza.

Abstract. As an introduction to other essays on the subject of security in the technological age, the article merely outlines some of the key aspects of the context within which these two fields operate. Starting from the observation that these are two key issues of our time, each capable of giving meaning to the other, the paper highlights two traditional aspects of security which, as a result of the continuous evolution of technology, may open up new horizons: the fact that the need for security is always linked to the dimension of fear, and that security always involves placing trust in someone or something. Taking a perspective that prioritises the security of rights (rather than the right to security), this contribution – in line with the approach taken in the three papers presented – highlights the centrality of the social dimension of security.

Parole chiave. Tecnica – Sicurezza – Paura – Affidamento – Diritti.

Key words. Technology – Security – Fear – Entrustment – Rights.

⁶⁷ Cfr. A.E. Paron, *Le origini del concetto di sicurezza nazionale nel dibattito politico statunitense*, in *Storia del pensiero politico*, 2, 2025, 336.